



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE E DI REATI INFORMATICI

Art. 21

Modifica alla legge 11 gennaio 2018, n. 6

All'articolo 11, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo le parole: «51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,».

Versione in vigore dal 2 luglio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici
Estremi	Legge 28 giugno 2024, n. 90
Capo	II — Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-rafforzamento-della-cybersicurezza/art-21-modifica-alla-legge-11-gennaio-2018-n-6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it